

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOSSI e RIZ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1990

Regime fiscale agevolato dei prodotti petroliferi
per uso autotrazione nelle province di confine dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. - L'incidenza della componente fiscale sulla benzina e il gasolio per autotrazione è particolarmente elevata in Italia, rispetto agli altri Paesi europei.

Alla data del 1° novembre 1989, ad un prezzo industriale di 339 lire al litro per la benzina super corrispondeva un carico fiscale di 1.086 lire, che rappresenta il 76,2 per cento di incidenza sul prezzo alla pompa di 1.425 lire.

La corrispondente percentuale negli altri Paesi europei alla stessa data era rispettivamente del 75,3 per cento per la Francia, del 68,3 per cento per l'Olanda, del 64,8 per cento per il Belgio, del 64,6 per cento per la Germania, del 62,8 per cento per la Confederazione elvetica, del 62,6 per cento per la Gran Bretagna e del 57,2 per cento per l'Austria.

Per il gasolio per l'autotrazione, il prezzo alla pompa in Italia di 875 lire è gravato da un'imposta di 563 lire, pari al 64,3 per cento, contro il 61,9 per cento della Francia, il 59 per cento dell'Austria, il 58,7 per cento della Germania, il 58,5 per cento della Gran Bretagna, il 58,4 per cento della Confederazione elvetica ed il 53,7 per cento del Belgio.

A parte il caso della Francia, generalmente il carico fiscale sui prodotti petroliferi per autotrazione è superiore in Italia rispetto ai Paesi CEE ed europei di 10-15 punti in percentuale per la benzina e di 6-8 punti in percentuale per il gasolio.

Tale situazione determina un costo alla pompa in Italia superiore del 40 per cento rispetto alla media di questi Paesi.

Si verifica, pertanto, che in alcune zone di confine il prezzo non sia concorrenziale con quello praticato nelle zone contigue dello Stato estero.

È il caso della fascia adiacente al confine svizzero, i cui residenti trovano più conveniente recarsi a fare il pieno di benzina in territorio elvetico, dove il prezzo praticato è di 870-890 lire al litro. È il caso della provincia di Bolzano nei confronti dell'Austria, che pratica un prezzo alla pompa di circa 950 lire per ogni litro di benzina super, nonostante il prezzo industriale in Austria sia pari a 431 lire e quindi superiore di 92 lire rispetto all'Italia.

L'abitudine dei cittadini delle fasce di confine di rifornirsi di carburante oltre frontiera obbedisce alle normali regole di mercato, ma al tempo stesso ha creato squilibri in determinati settori economici.

I primi a risentire della situazione sono i gestori e i titolari degli impianti di distribuzione di carburante, per i quali lo scarso giro di affari e la contrazione della clientela determinano la mancanza di remuneratività dell'impianto.

Esemplare è il dato della provincia di Como, che negli ultimi dieci anni ha registrato un calo di vendita ai distributori pari al 65-70 per cento nelle zone più prossime al confine e nell'ordine del 10-15 per cento nelle zone situate a 30-35 chilometri dallo stesso, mentre l'intera provincia di Varese ha avuto un calo complessivo di vendita del 36 per cento tra il 1980 e il 1987.

Inoltre, la situazione annulla i presupposti fiscali su tali prodotti, poichè l'elevata componente fiscale e gli introiti derivabili sono annullati dalla mancata vendita del prodotto fiscalizzato, con una perdita per l'erario calcolabile in 250 miliardi annui.

L'aumentato numero degli automobilisti che si recano oltre confine per rifornirsi di carburante provoca inoltre intasamenti di traffico lungo le strade direttrici e ai valichi, ponendo in capo ai comuni interessati non pochi problemi di natura viabilistica e di inquinamento atmosferico e pregiudicando il normale

svolgimento delle operazioni doganali e del traffico dei lavoratori frontalieri.

Si ritiene pertanto necessario un provvedimento che prenda esempio da quello che è già in atto nelle province di Gorizia e Trieste, istituendo un contingentamento della benzina, ed eventualmente del gasolio, esente in parte dall'imposta di fabbricazione e la sua distribuzione attraverso buoni benzina da riservare ai cittadini residenti.

Gli obiettivi raggiungibili con il presente disegno di legge, riducendo il carico fiscale della benzina, consentirebbero di rendere concorrenziale il prezzo alla pompa nelle fasce di confine, restituendo remuneratività agli impianti di distribuzione di carburante, per i quali è bene ricordare che la legge prevede obblighi di assicurare il servizio, considerato di pubblica utilità, con orari fissi di apertura e chiusura e programmazione dell'apertura festiva.

Inoltre, si riporterebbero a livelli ordinari i problemi viabilistici nelle zone di confine.

Si ritiene attendibile che la riduzione del 50 per cento dell'imposta di fabbricazione sui beni contingentati venga compensata da un maggiore aumento della vendita del prodotto fiscalizzato, in previsione di un allineamento del carico fiscale sulla benzina e sul gasolio con quello degli altri Paesi della CEE.

Poichè inoltre un provvedimento in questa direzione è suscettibile di un impatto economico positivo nelle zone considerate, si ritiene che l'ente Regione sia il più idoneo per l'ottimale gestione dell'opportunità economica e per evitare scompensi e squilibri fra zone di province di confine.

Pertanto l'attuazione del regime di agevolazione fiscale avviene per iniziativa della Regione, la quale ha competenza per la determinazione della fascia di confine interessata e per la gestione e amministrazione dei buoni benzina riservati ai cittadini e alle categorie economiche.

Rimangono di competenza statale le attività di controllo nell'approvvigionamento dei beni contingentati.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Ai fini della presente legge per province di confine si intendono quelle di Imperia, Cuneo, Torino, Novara, Varese, Como, Sondrio, Bolzano, Belluno, Pordenone, Udine.

2. È fatto salvo il regime fiscale attualmente in vigore nella regione Vallé d'Aosta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, come sostituito dalla legge 22 dicembre 1986, n. 913, nonché nella provincia di Gorizia, ai sensi della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive modifiche e integrazioni, e nella provincia di Trieste, ai sensi dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47.

3. È fatto salvo il regime fiscale attualmente in vigore nelle zone franche di Livigno e di Campione d'Italia.

Art. 2.

1. L'imposta di fabbricazione sulla benzina e sul gasolio ad uso autotrazione, nelle province di cui al comma 1 dell'articolo 1, è ridotta nella misura del 50 per cento, per i soli residenti e aziende operanti nei comuni compresi in una fascia di confine determinata ai sensi dell'articolo 4 e limitatamente al contingentamento stabilito all'articolo 5.

2. La riduzione dell'imposta si applica qualora il prezzo medio al consumo dei prodotti di cui al comma 1, nella regione dello Stato estero immediatamente confinante, non sia inferiore del 25 per cento a quello fissato dallo Stato italiano.

Art. 3.

1. La richiesta di applicazione del regime fiscale agevolato dei prodotti di cui all'articolo 2, in presenza delle condizioni stabilite al comma 2 dello stesso articolo, è avanzata al

Ministro delle finanze, dalla Regione interessata o dalla provincia autonoma di Bolzano, dietro delibera dei rispettivi organi consiliari.

2. Il Ministro delle finanze, entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, emana uno o più decreti di attuazione.

3. Nello stesso termine, qualora non sussistessero le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2, il Ministro delle finanze notifica il proprio diniego al presidente del Consiglio regionale o del Consiglio provinciale di Bolzano. L'applicazione del regime fiscale agevolato è concessa per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a quattro, con possibilità di rinnovo.

4. I decreti d'attuazione stabiliscono, ai sensi dell'articolo 5, la quantità di contingentamento annua assegnata alla provincia interessata. Restano di competenza degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze i controlli relativi agli approvvigionamenti dei beni contingentati nell'intera provincia.

Art. 4.

1. Le Regioni e la provincia autonoma interessate provvedono, con proprie leggi, a delimitare all'interno del territorio della provincia la fascia dei comuni attigui al confine da ricomprendere nel regime di trattamento fiscale di cui all'articolo 2, tenuto conto dei divari negativi di consumo di carburante rispetto alla media provinciale, della densità demografica, della posizione geografica e della rete di collegamento viaria con il valico di confine più vicino, nonché del prezzo al consumo dei prodotti petroliferi ad uso autotrazione praticati nella regione dello Stato estero confinante, e dell'esigenza di assicurare uniformità di trattamento in zone economicamente omogenee.

2. Le fasce territoriali delimitate ai sensi del comma 1 sono sottoposte a revisione biennale.

Art. 5.

1. Il limite di contingentamento della benzina e del gasolio ad uso autotrazione è fissato

nella misura di litri 500 annui *pro capite* riferendosi ai dati dell'intera popolazione residente nella provincia in base all'ultimo censimento.

2. A tal fine il Ministro delle finanze, con proprio decreto, autorizza la stampa di buoni di diverso taglio per un importo pari al 50 per cento dell'imposta di fabbricazione del contingente destinato alla provincia.

3. I buoni benzina sono utilizzabili solo presso i gestori e i titolari di impianti di distribuzione di carburante compresi nella fascia territoriale determinata ai sensi dell'articolo 4 e sono personali e non cedibili.

Art. 6.

1. La Regione interessata e la provincia autonoma di Bolzano, con proprie leggi, determinano la quota dei buoni benzina da ripartire fra i cittadini residenti e le aziende, le modalità di assegnazione agli stessi, la distribuzione ai comuni compresi nella fascia territoriale stabilita ai sensi dell'articolo 4, gli organi o enti a cui affidare la responsabilità dell'amministrazione.

2. Qualora la legge stabilisca la costituzione di un apposito comitato d'amministrazione, dovrà essere assicurata la rappresentanza locale, nonchè di un membro nominato dall'associazione sindacale provinciale dei benzinai.

3. Per la gestione dei beni contingentati ai sensi del presente articolo, la Regione potrà affidare la stessa in tutto o in parte alla locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. In ogni caso dovrà essere assicurata la rappresentanza dell'associazione sindacale provinciale dei benzinai.

Art. 7.

1. Alle spese per l'amministrazione dei prodotti contingentati in regime fiscale agevolato si provvede mediante prelievo pari allo 0,5 per cento della residua quota dell'imposta di fabbricazione introitata dalla provincia.